



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Ricorsi in appello dipendenti SPADAFORA e FIORINO - Resistenza
- Mandato difesa AMAT all'avv. Matteo MALANDRINO.

L'anno millenovecentonovantaquattro, il giorno 13 (tredici)
del mese di M a g g i o, alle ore 18.00 in TARANTO e nella
sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone
dei Signori:

1. Arturo M A S I PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. <u>Giuseppe</u> <u>ALTAMURA</u>	3. <u>Pasquale</u> <u>BARNABA'</u> (a.g.)
4. <u>Bruno</u> <u>COSTONE</u>	5. <u>Eduardo</u> <u>MURIANO</u>
6. <u>Daniele</u> <u>POTTI'</u> (a.g.)	7. <u>Domenico</u> <u>VILLANO</u>

MEMBRI SUPPLENTI

8. <u>Maria Teresa CONTE</u> (con diritto a voto)	9. <u>Luigi</u> <u>POSTIGLIONE</u> (con diritto a voto)
--	--

ff.
Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. Cosimo CARRIERI

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. dott.ssa Maria Fabiola MENENTI

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- VISTA la deliberazione n. 70 assunta in data 14/marzo/1991, con allo
oggetto "Ricorsi agenti SPADAFORA e FIORINO c/AMAT - Resistenza - Af
fidamento incarico legale all'avv. Matteo MALANDRINO", regolarmente
approvata dagli Organi tutori;

- VISTA le sentenze nn. 4319 e 4320 emesse in data 15/12/1993 dal Pretore adito, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Marcello MAGGI, con le quali risultano rigettati gli innanzi indicati ricorsi, con compensazione delle spese dei giudizi;
- VISTI i ricorsi in appello avverso le sopracitate sentenze promossi dai dipendenti SPADAFORA e FIORINO, rappresentati e difesi dall'avv. Domenico CASULLI;
- TENUTO CONTO che le udienze di discussione sono state fissate per il giorno 13/dicembre/1994;
- RITENUTO doversi costituire in giudizio confermando l'incarico per la difesa dell'A.M.A.T. all'avv. Matteo MALANDRINO, per ovvi motivi di continuità del giudizio;
- A VOTI unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio

D E L I B E R A

- di costituirsi in giudizio avverso i ricorsi in appello promossi dai dipendenti SPADAFORA e FIORINO, rappresentati e difesi dall'avv. Domenico CASULLI, affidando il mandato per la difesa dell'A.M.A.T. all'avv. Matteo MALANDRINO;
- di porre la presuntiva spesa di £.2.000.000.= (duemilioni), oltre a I.V.A. e CAP, in caso di succumbenza dell'Azienda e/o compensazione delle spese di lite e salvo conguaglio, a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1994, alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Mastro "Spese per prestazioni di servizi".-

Il Presidente

[Firma]

Il Segretario

[Firma]

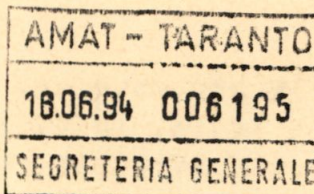
Comunicata all'Amministrazione Comunale il **21/Maggio/1994.-**

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **07/06/94, dalla Sez. Decentrata di Controllo della Regione**

Puglia di Taranto, con ato prot.n.5127.-

Il Direttore
CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

**Ricorsi in appello dipendenti SPADAFORA e FIORINO - Resistenza
- Mandato difesa AMAT all'avv. Matteo MALANDRINO.**

L'anno millenovecentonovant **aquattro**, il giorno **13 (tredici)**
del mese di **M a g g i o**, alle ore **18.00** in TARANTO e nella
sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone
dei Signori:

1. **Arturo M A S I** PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. **Giuseppe ALTAMURA** 3. **Pasquale BARNABA' (a.g.)**
4. **Bruno COSTONE** 5. **Eduardo MURIANO**
6. **Danielo POTI' (a.g.)** 7. **Domenico VILLANO**

MEMBRI SUPPLENTI

8. **Maria Teresa CONTE (con diritto a voto)** 9. **Luigi POSTIGLIONE (con diritto a voto)**

ff.
Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. **Cosimo CARRIERI**

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. **dott.ssa Maria Fabiola MENENTI**

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- **VISTA la deliberazione n. 70 assunta in data 14/marzo/1991, con allo
oggetto "Ricorsi agenti SPADAFORA e FIORINO c/AMAT - Resistenza - Af
fidamento incarico legale all'avv. Matteo MALANDRINO", regolarmente
approvata dagli Organi tutori;**

- VISTA la sentenza nn. 4319 e 4320 emesse in data 15/12/1993 dal Pretore adito, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Marcello MAGGI, con le quali risultano rigettati gli innanzi indicati ricorsi, con compensazione delle spese dei giudizi;
- VISTI i ricorsi in appello avverso le sopracitate sentenze promossi dai dipendenti SPADAFORA e FIORINO, rappresentati e difesi dall'avv. Domenico CASULLI;
- TENUTO CONTO che le udienze di discussione sono state fissate per il giorno 13/dicembre/1994;
- RITENUTO doversi costituire in giudizio confermando l'incarico per la difesa dell'A.M.A.T. all'avv. Matteo MALANDRINO, per ovvi motivi di continuità del giudizio;
- A VOTI unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio

D E L I B E R A

- di costituirsi in giudizio avverso i ricorsi in appello promossi dai dipendenti SPADAFORA e FIORINO, rappresentati e difesi dall'avv. Domenico CASULLI, affidando il mandato per la difesa dell'A.M.A.T. all'avv. Matteo MALANDRINO;
- di porre la presuntiva spesa di f.2.000.000.- (duemilioni), oltre a I.V.A. e CAP, in caso di succumbenza dell'Azienda e/o compensazione delle spese di lite e salvo conguaglio, a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1994, alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Mastro "Spese per prestazioni di servizi".-

IL SEGRETARIO

F/to dott.ssa Maria Fabiola MENENTI

Visto : IL PRESIDENTE

F/to : (avv. Arturo M A S I)

A. M. A. T.

per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO

Della Commissione Amministrativa

(Dott.ssa Maria Fabiola Menenti)

Maria Fabiola Menenti

REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata di Controllo
sugli Atti degli Enti Locali
T A R A N T O

Prot. n. 5127
La Commissione nella seduta del - 7 GIU. 1994
prende atto - 8 GIU. 1994



Il Presidente
f.to Prot. Avv. D. RANA
p. c. c. Il Segretario
P. Spada

[Handwritten signature]

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il

Il Direttore



Taranto, lì 20/maggio/1994

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale 00146330733

N. di Protocollo 863/94 Rip.....

Risposta a N..... del.....

Allegati N.....

Spett/le

Ufficio Servizi Municipalizzate
del Comune di Taranto
Palazzo LATAGLIATA

RACCOMANDATA A MANO

T A R A N T O

OGGETTO : Trasmissione dispositivi deliberare.

Compiegata alla presente trasmettiamo copia dei dispositivi delle deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del 13/Maggio/1994, contrassegnate con i seguenti numeri di cronologia:

- Del. nn. 89 - 90.-

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO

Della Commissione Amministratrice

(Dott.ssa Maria Fobiola Merenti)

Maria Fobiola Merenti

21.5.94

P. 2.

P. Ummu



23/maggio/1994

Taranto, lì.....

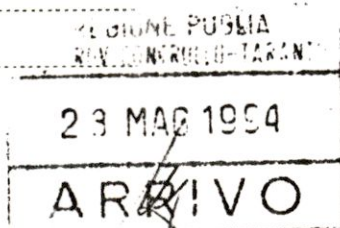
AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale 00146330733

N. di Protocollo 884/94 Rip.....

Risposta a N..... del.....

Allegati N.....

RACCOMANDATA A MANO

Spett./le REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata
di Controllo sugli Atti degli
Enti Locali
Via De Cesare, 102

T A R A N T O

OGGETTO : Trasmissione deliberazioni.

Compiegate alla presente trasmettiamo, per opportuna conoscenza, in duplice copia, le sottolencate deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nelle sedute a fianco di ciascuna di esse segnate. Le stesse, ai sensi dello art.72 del DPR n.902/1986, vengono trasmesse all'Amministrazione Comunale:

- Del. n. 79 del 07/05/94 - "Preso atto dimissioni da reggente la Direzione di Esercizio del Dirigente tecnico sig. FERRANTE Giuseppe - Affidamento ff. Di rettore di Esercizio al Dirigente Amministrativo dr. Cosimo CARRIERI".
- Del. n. 80 del 07/05/94 - "Preso atto verbali redatti dalla Commissione esaminatrice del concorso pubblico per la copertura del posto di Direttore di Esercizio - Nomina".
- Del. n. 81 del 07/05/94 - "Compensò Commissione esaminatrice preposta all'espletamento del concorso pubblico per la copertura del posto di Direttore di Esercizio".
- Del. n. 82 del 07/05/94 - "Preso atto delle spese in economia effettuate dal Direttore di Esercizio e liquidate nel mese di marzo 1994".
- Del. n. 83 del 07/05/94 - "Ricorso al TAR - Sezione Lecce - Sas NUZZI PETROLI - Costituzione in giudizio - Mandato difesa AMAT all'avv. Cristina LE NOCI".
- Del. n. 84 del 07/05/94 - "Rimborso al Cassiere Interno delle somme di f.914.114 + f.893.947.= per spese economali".
- Del. n. 85 del 07/05/94 - "Ricorso ex art.700 c.p.c. dipendente CONTE Giuseppe - Resistenza - Mandato difesa AMAT all'avv. Francesco DI BIASO".
- Del. n. 86 del 07/05/94 - "Ricorso al Magistrato del Lavoro dipendente CONTE Giuseppe - Resistenza - Mandato difesa AMAT all'avv. Francesco DI BIASO".
- Del. n. 87 del 10/05/94 - "Prolungamento C/N e C/R da via Margherita al Piazzale della Libertà (Stazione F.S.)".
- Del. n. 88 del 13/05/94 - "Convenzione con il Poligrafico dello Stato per fornitura titoli di viaggio".
- Del. n. 89 del 13/05/94 - "Liquidazione fatture per canoni di locazione e di assistenza tecnica attrezzature elettrocontabili".
- Del. n. 90 del 13/05/94 - "Ricorsi in appello dipendenti SPADAFORA e FIORINO - Resistenza - Mandato difesa AMAT all'avv. Matteo MALANDRINO".

Distinti saluti.

CAPO AREA
SEGRETERIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore di Taranto Dr. Marcello Maggi, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 7535/90 del ruolo Lavoro, avente per oggetto: riconoscimento livello superiore

promossa da

Fiorino Francesco..... rapp. e dif.

dall' avv. D. Casulli

ATTORE

contro

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto.....

rapp. e dif. dall' avv. M. Malandrino

CONVENUTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 3-8-1990, il ricorrente indicato in epigrafe, premesso che lavorava alle dipendenze dell'AMAT (Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto) con la qualifica di operaio qualificato di livello settimo; che in data 27-7-1987 l'azienda aveva bandito un concorso per la copertura di un posto di operaio qualificato-carrozziere, e che esso istante aveva fatto domanda di partecipazione all'esame; che sebbene l'art. 16 del regolamento aziendale per le assunzioni e promozioni del personale, prevedesse il termine, per l'espletamento delle prove, di 180 giorni dalla data di pubblicazione del bando, le stesse si erano svolte solo dal 30-9-1989 al 4-10-

61he
Cron. Mod. A
BONFANTINI & C. S.p.A.
Ind. trasferita
2 MAR. 1994
L'UFFICIALE GELLOZZI

1989;che essendo stato proclamato vincitore in data 19-10-1989,era stato inquadrato nel livello 7° con decorrenza dall'1-11-1989;che il ritardo nell'espletamento del concorso gli aveva impedito di essere inquadrato,ai sensi dell'accordo sindacale del 20-6-1986, nel settimo livello a partire dall'1-1-1989, e di godere così delle norme di prima applicazione e transitorie di cui all'allegato A della legge 270-1988, che lo avrebbero portato all'inquadramento nel livello sesto;che comunque l'inquadramento dell'operaio qualificato nel livello settimo avrebbe violato la legge 270-1988,allegato A,che dispone invece l'inquadramento dello stesso al sesto livello;tanto premesso chiedeva al Pretore declaratoria del proprio diritto ad essere inquadrato nel 7° livello a partire dall'1-1-1989 con le conseguenze di legge, ovvero,in subordine del diritto ad essere inquadrato nel 6° livello ai sensi della legge 270-1988,allegato A con le conseguenze di legge.

Ritualmente costituitasi la convenuta contestava la natura perentoria del termine di 180 giorni previsto dal regolamento aziendale per le assunzioni,deducendo che comunque la data di decorrenza della nuova qualifica doveva riportarsi, ai sensi dello stesso regolamento, a quella di approvazione della graduatoria degli idonei;deduceva inoltre l'infondatezza delle residue domande.

All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa allo stato degli atti sulle conclusioni dei procuratori costituiti, ai termini del sottoscritto dispositivo.



Handwritten signature or mark.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso non può trovare accoglimento, in base ad una corretta ricostruzione della fattispecie del concorso interno, nella specie posta in essere.

Ove il bando di concorso, sia utilizzato da enti o strutture pubbliche che svolgano attività di impresa, esso, in quanto integra una dichiarazione precontrattuale completa nel contenuto, e volta alla stipulazione di un futuro negozio, può esser assimilata, per consolidata giurisprudenza, ad una offerta al pubblico in incertam personam (art. 1336 c.civ. - Cassazione civile sez. lav., 21 febbraio 1991 n. 1836, Cassazione civile, sez. lav., 26 febbraio 1988 n. 2064, Cassazione civile, sez. lav., 7 aprile 1987 n. 3397, Cassazione civile, sez. un., 10 gennaio 1986 n. 63), la quale determina la conclusione del contratto (o l'obbligo di concluderlo) con colui o coloro che risultino possedere i requisiti richiesti dal bando stesso.

Tenuto conto di tale natura del bando, si deve osservare che, in difetto di specifica limitazione che in esso rientri integrando il contenuto del contratto, l'autonomia del promotore del concorso non può dirsi limitata già nella fase di svolgimento delle operazioni, in maniera tale che ne nascano immediatamente diritti soggettivi pieni a favore del concorrente.

Nella fase preparatoria rispetto all'approvazione della graduatoria ed alla accettazione del concorrente, potrebbe al più effettuarsi una valutazione della correttezza del comportamento dell'amministrazione, sanzionabile sul piano

RIALE
TARA

della responsabilità aquiliana(precontrattuale),ma non mai sul piano dell'acquisizione di diritti attinenti ad un rapporto ancora in fase di costituzione.

Infatti,sebbene sia astrattamente possibile che un contraente si vincoli a fare quanto necessario perchè il contratto si concluda entro certi termini(come può accadere nella sequenza contratto preliminare - contratto definitivo),non sembra che, nella ipotesi che ci occupa,possa dirsi realizzata la detta limitazione.

Ciò si ritrae dalla natura del termine di 180 giorni che il regolamento aziendale per le assunzioni e promozioni dell'AMAT prescrive (art.16 ult.co.) per l'espletamento delle operazioni di concorso.

Ed infatti la norma dell'art.16 del regolamento per le assunzioni dell'AMAT la quale prevede l'espletamento delle operazioni concorsuali nel detto termine, va letta in stretta connessione con quella del successivo art.34, la quale prevede che ai vincitori di concorsi interni siano assegnate le mansioni relative ai posti messi a concorso,di norma"dal primo giorno del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria degli idonei".

Da tale disposizione si evince con sufficiente chiarezza che ai fini dell'acquisizione dei diritti ed obblighi derivati dall'instaurato rapporto contrattuale di lavoro(o dalla modifica del precedente rapporto con acquisizione di nuova qualifica), non è attribuita alcuna rilevanza allo scadere del detto termine,giacchè se così fosse stato si sarebbe comunque dovuto prevedere la retrodatazione della instaurazione del rapporto al momento della scadenza dello

stesso a prescindere dalla momento di approvazione della graduatoria.

Per contro la norma non prevede alcun termine per l'approvazione definitiva della graduatoria, mentre dalla lettura del bando di concorso del 27-7-1987 (che, come si è visto, ha carattere di proposta contrattuale, e fornisce quindi la misura dell'impegno assunto verso i partecipanti), non si rileva alcun cenno alla osservanza dello stesso termine, il quale è solo previsto nel regolamento per le assunzioni e promozioni del personale, atto che non è parte integrante del bando di concorso, e che pertanto non assume, a differenza di questo, rilevanza esterna.

Da queste elementari osservazioni discende, sul piano interpretativo, una importante conseguenza: la previsione del termine di 180 giorni in quanto non recepita nel bando di concorso, integrante la proposta al pubblico, e non fatta oggetto di impegno a rilevanza esterna, non attribuisce alcun diritto soggettivo in ordine all'acquisizione della titolarità del rapporto prima che la fattispecie a formazione successiva, o procedimento concorsuale siano conclusi.

La detta disciplina del regolamento ha invero, in quanto atto interno, lo scopo, più limitato, di fornire una indicazione di massima circa lo svolgimento delle operazioni concorsuali per ragioni di ordine amministrativo interno, ed attinenti ad un criterio efficientistico di buona amministrazione (approntamento delle strutture necessarie, dei mezzi finanziari

ecc., impulso all'azione amministrativa); mentre il detto regolamento non fissa il momento della acquisizione dei diritti derivanti a beneficio del vincitore al 181° giorno dalla pubblicazione del bando, nè stabilisce tale conseguenza o altra sanzione per l'inosservanza del termine.

Ciò non esclude che nel caso di specie il lavoratore avesse una aspettativa al rapido esaurimento delle operazioni concorsuali, ma, per quello che si è detto, si trattava di una posizione di mero fatto, la cui violazione non consente comunque di ritenere che il comportamento inerte della resistente sia da considerare produttivo di effetti sul piano del rapporto contrattuale poi instaurato. Pertanto nessun diritto il ricorrente poteva vantare alla acquisizione della posizione di operaio qualificato di settimo livello, prima della data dell'1-11-1989.

La domanda subordinata di riconoscimento del sesto livello, quanto meno dal novembre 1989, si basa sulla considerazione del nuovo inquadramento del personale, attuato in via definitiva dopo l'abrogazione delle tabelle di cui alla legge 30-1978, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge 270-1988 (art.1 legge 12-7-1988 n.270), inquadramento il quale prevede, per l'operaio qualificato, l'attribuzione del livello sesto (cioè ai sensi dell'A.C.N. 13-5-1987 allegato A, che contiene la nuova tabella delle qualifiche del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto).

Per contro l'AMAT ha inquadrato il ricorrente nel 7° livello contrattuale, e successivamente (nel 1991 e perciò

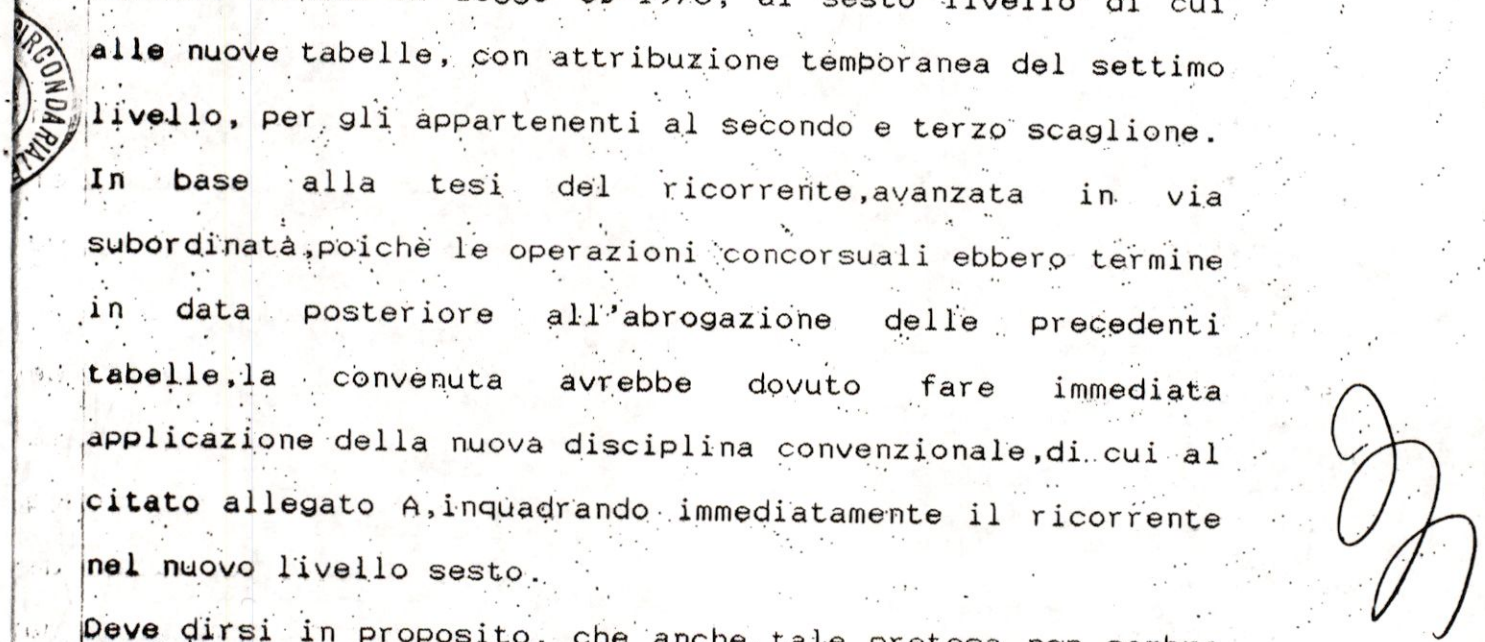
PRETURA
CIVILE

B

in corso di causa) nel sesto livello, facendo applicazione della norma di prima applicazione e transitoria contenuta nell'accordo nazionale del 20-6-1986, ripresa nell'allegato B dell'accordo del 13-5-1987, la quale prevede, per coloro che alla data di entrata in vigore delle nuove tabelle (cioè dal novembre 1988 in base all'art.1 della l.270-1988) rivestissero la vecchia qualifica di livello ottavo, il passaggio graduale, ed a scaglioni del 33% annuo, in relazione alla pregressa anzianità, dalla qualifica di livello ottavo ex legge 30-1978, al sesto livello di cui alle nuove tabelle, con attribuzione temporanea del settimo livello, per gli appartenenti al secondo e terzo scaglione. In base alla tesi del ricorrente, avanzata in via subordinata, poichè le operazioni concorsuali ebbero termine in data posteriore all'abrogazione delle precedenti tabelle, la convenuta avrebbe dovuto fare immediata applicazione della nuova disciplina convenzionale, di cui al citato allegato A, inquadrando immediatamente il ricorrente nel nuovo livello sesto.

Deve dirsi in proposito, che anche tale pretesa non sembra fondata. Accogliendo la domanda infatti, si assegnerebbe all'istante una posizione migliore e diversa, e non meramente equivalente, di quella dovutagli in base all'impegno contrattuale assunto originariamente a mezzo del bando di concorso.

Questo infatti aveva riguardo, quale termine di riferimento della valutazione di idoneità professionale, al vecchio livello ottavo, di cui alle tabelle della legge 30-1978, livello che l'autonomia collettiva non ha considerato



del tutto equivalente al nuovo sesto, prevedendo il passaggio solo graduale a scaglioni del 33%, in base alla diversa anzianità di servizio.

Per cui, accogliendo la tesi attorea si attribuirebbe al ricorrente (al di là di quello che l'impegno obbligatorio assunto attraverso il bando avrebbe consentito), un trattamento persino migliorativo, rispetto a coloro che avessero già acquisito una maggiore anzianità nella vecchia qualifica (eguale, si badi a quella di ottavo livello, rispetto alla quale il concorso fu espletato) con l'acquisizione immediata della qualifica di sesto livello e con anticipo rispetto a lavoratori dotati di maggiore anzianità di servizio e presumibilmente anche di maggiore professionalità.

In altri termini nessun inadempimento da parte dell'AMAT può ritenersi intervenuto, proprio perchè la misura dell'impegno della stessa non si estendeva sino all'attribuzione immediata della nuova qualifica di sesto livello e riconoscere tale diritto significherebbe avallare il sostanziale mutamento dell'oggetto originario del contratto da stipulare così come definito nel bando.

Al contrario in base alla clausola generale di buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.civ.), la quale ne integra anche il contenuto, ciascuno dei contraenti è tenuto ad accettare quelle modifiche della prestazione che non modifichino in misura apprezzabile l'impegno originariamente assunto, e che possano considerarsi rispetto ad esso equivalenti.



Pertanto se da un lato l'azienda convenuta non poteva attribuire l'abrogata qualifica di ottavo livello, medio tempore venuta meno, dall'altro la stessa era solo tenuta ad attribuire un qualifica equivalente e non differente a quella originariamente promessa, che come si è visto, secondo la stessa autonomia contrattuale per coloro che avessero minore anzianità di servizio, era quella di settimo livello, con passaggio graduale, non immediato, al livello sesto.

Sebbene infatti la disposizione di cui all'allegato B citato (la quale riprende quella contenuta nell'accordo del 20-6-1986), riguardasse testualmente gli agenti già inquadrati al vecchio ottavo livello alla data di entrata in vigore della nuova classificazione ex lege 270-1988, la stessa ben poteva analogicamente essere estesa all'ipotesi di esame concorsuale riguardante una qualifica venuta meno, giacchè eguale poteva ritenersi la ratio normativa di attribuire al dipendente una qualifica da ritenersi in tutto analoga e non peggiorativa, nè senz'altro migliorativa, rispetto a quella posseduta o che sarebbe stata da attribuire in assenza della abrogazione delle vecchie tabelle.

Nessun diritto soggettivo poteva quindi vantare il ricorrente all'immediato inquadramento nella nuova qualifica di sesto livello; e la perdita della possibilità di acquisirlo attraverso la norma transitoria si risolve in un pregiudizio di mero fatto, proprio perchè, come sopra si è visto, non esisteva che una aspettativa non

giuridicamente tutelata al tempestivo svolgimento delle prove.

Per le esposte considerazioni il ricorso non può trovare accoglimento. Sussistono giusti motivi, in relazione alla complessità delle questioni affrontate, per compensare le spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Pretore di Taranto, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:

Rigetta il ricorso. Spese compensate.

Taranto, 15-12-1993

Il Cancelliere

Il Pretore

(Dr. Marcello Maggi)

V° Depositata in Cancelleria
il 18 GEN. 1994 IL CANCELLIERE

Copia conforme all'originale

Taranto

24 FEB 1994

IL CANCELLIERE



TRIBUNALE DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

istanza della parte costituita in atti, io so:

Prescritto

LORENZO ZONNO

ASSISTENTE

addetto al

Assindacato ufficio Ufficio Notif. Esec. Prot.
Tribunale di Taranto

al Sig. avv. Domenico Carulli, Locumtenens sostituto D. Paolo Pansera
Assindacato in Taranto - Via P. Tafara

142

mediante consegna di copia conforme all'originale

-Q non profici dell' avv. Pansera
Carulli nelle mie pretese in atti

144, 9 Marzo 1914

Fatto senza i Carulli

LORENZO ZONNO
ASSISTENTE
Ufficio Notif. Esec. Prot.
Tribunale di Taranto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore di Taranto Dr. Marcello Maggi, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 7536/PO del ruolo Lavoro, avente per oggetto: riconoscimento livello superiore

promossa da

Spadafora Eugenio..... rapp. e dif.

dall' avv. D. Casulli

ATTORE

contro

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto.....

rapp. e dif. dall' avv. M. Malandrino

CONVENUTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 3-8-1990, il ricorrente indicato in epigrafe, premesso che lavorava alle dipendenze dell'AMAT (Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto), con la qualifica di operaio qualificato di livello settimo; che in data 27-7-1987 l'azienda aveva bandito un concorso per la copertura di un posto di qualificato-distributore, e che esso istante aveva fatto domanda di partecipazione all'esame; che sebbene l'art. 16 del regolamento aziendale per le assunzioni e promozioni del personale, prevedesse il termine, per l'espletamento delle prove, di 180 giorni dalla data di pubblicazione del bando, le stesse si erano svolte solo dal 30-9-1989 al 4-10-

CONTROVERSIA LAVORO
Ind. Transfer L. 2.140
Taranto, 2 MAR. 1994
UFFICIALE GIUDIZIARI

Avv. MATTEO MALANDRINO

Via Plinio, 87 - tel. 331961

74100 TARANTO

-1-

1993

N. 4320 S

N. 7536/PO

N. 1357 C

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore di Taranto Dr. Marcello Maggi, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 7536/PO del ruolo Lavoro, avente per oggetto: riconoscimento livello superiore

promossa da

Spadafora Eugenio..... rapp. e dif.

dall' avv. D. Casulli

ATTORE

contro

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto.....

rapp. e dif. dall' avv. M. Malandrino

CONVENUTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 3-8-1990, il ricorrente indicato in epigrafe, premesso che lavorava alle dipendenze dell'AMAT (Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto), con la qualifica di operaio qualificato di livello settimo; che in data 27-7-1987 l'azienda aveva bandito un concorso per la copertura di un posto di qualificato-distributore, e che esso istante aveva inoltrato domanda di partecipazione all'esame; che sebbene l'art. 16 del regolamento aziendale per le assunzioni e promozioni del personale, prevedesse il termine, per l'espletamento delle prove, di 180 giorni dalla data di pubblicazione del bando, le stesse si erano svolte solo dal 30-9-1989 al 4-10-

CONTROVERSIA LAVORO

L. 2.140
2 MAR. 1994
UFFICIALE GIUDIZIARI

1989; che essendo stato proclamato vincitore in data 19-10-1989, era stato inquadrato nel livello 7° con decorrenza dall'1-11-1989; che il ritardo nell'espletamento del concorso gli aveva impedito di essere inquadrato, ai sensi dell'accordo sindacale del 20-6-1986, nel settimo livello a partire dall'1-1-1989, e di godere così delle norme di prima applicazione e transitorie di cui all'allegato A della legge 270-1988, che lo avrebbero portato all'inquadramento nel livello sesto; che comunque l'inquadramento dell'operaio qualificato nel livello settimo avrebbe violato la legge 270-1988, allegato A, che dispone invece l'inquadramento dello stesso al sesto livello; tanto premesso chiedeva al Pretore declaratoria del proprio diritto ad essere inquadrato nel 7° livello a partire dall'1-1-1989 con le conseguenze di legge, ovvero, in subordine del diritto ad essere inquadrato nel 6° livello ai sensi della legge 270-1988, allegato A con le conseguenze di legge.



Ritualmente costituitasi la convenuta contestava la natura perentoria del termine di 180 giorni previsto dal regolamento aziendale per le assunzioni, deducendo che comunque la data di decorrenza della nuova qualifica doveva riportarsi, ai sensi dello stesso regolamento, a quella di approvazione della graduatoria degli idonei; deduceva inoltre l'infondatezza delle residue domande.

All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa allo stato degli atti sulle conclusioni dei procuratori costituiti, ai termini del sottoscritto dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso non può trovare accoglimento, in base ad una corretta ricostruzione della fattispecie del concorso interno, nella specie posta in essere.

Ove il bando di concorso, sia utilizzato da enti o strutture pubbliche che svolgano attività di impresa, esso, in quanto integra una dichiarazione precontrattuale completa nel contenuto, e volta alla stipulazione di un futuro negozio, può esser assimilata, per consolidata giurisprudenza, ad una offerta al pubblico incertam personam (art. 1336 c.civ.-Cassazione civile sez. lav., 21 febbraio 1991 n. 1836, Cassazione civile, sez. lav., 26 febbraio 1988 n. 2064, Cassazione civile, sez. lav., 7 aprile 1987 n. 3397, Cassazione civile, sez. un., 10 gennaio 1986 n. 63), la quale determina la conclusione del contratto (o l'obbligo di concluderlo) con colui o coloro che risultino possedere i requisiti richiesti dal bando stesso.

Tenuto conto di tale natura del bando, si deve osservare che, in difetto di specifica limitazione che in esso rientri integrando il contenuto del contratto, l'autonomia del promotore del concorso non può dirsi limitata già nella fase di svolgimento delle operazioni, in maniera tale che ne nascano immediatamente diritti soggettivi pieni a favore del concorrente.

Nella fase preparatoria rispetto all'approvazione della graduatoria ed alla accettazione del concorrente, potrebbe al più effettuarsi una valutazione della correttezza del comportamento dell'amministrazione, sanzionabile sul piano

della responsabilità aquiliana(precontrattuale),ma non mai sul piano dell'acquisizione di diritti attinenti ad un rapporto ancora in fase di costituzione.

Infatti,sebbene sia astrattamente possibile che un contraente si vincoli a fare quanto necessario perchè il contratto si concluda entro certi termini(come può accadere nella sequenza contratto preliminare - contratto definitivo),non sembra che, nella ipotesi che ci occupa,possa dirsi realizzata la detta limitazione.

Ciò si ritrae dalla natura del termine di 180 giorni che il regolamento aziendale per le assunzioni e promozioni dell'AMAT prescrive (art.16 ult.co.) per l'espletamento delle operazioni di concorso.

Ed infatti la norma dell'art.16 del regolamento per le assunzioni dell'AMAT la quale prevede l'espletamento delle operazioni concorsuali nel detto termine, va letta in stretta connessione con quella del successivo art.34, la quale prevede che ai vincitori di concorsi interni siano assegnate le mansioni relative ai posti messi a concorso,di norma "dal primo giorno del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria degli idonei".

Da tale disposizione si evince con sufficiente chiarezza che ai fini dell'acquisizione dei diritti ed obblighi derivati dall'instaurato rapporto contrattuale di lavoro(o dalla modifica del precedente rapporto con acquisizione di nuova qualifica), non è attribuita alcuna rilevanza allo scadere del detto termine,giacchè se così fosse stato si sarebbe comunque dovuto prevedere la retrodatazione della instaurazione del rapporto al momento della scadenza dello



stesso a prescindere dalla momento di approvazione della graduatoria.

Per contro la norma non prevede alcun termine per l'approvazione definitiva della graduatoria, mentre dalla lettura del bando di concorso del 27-7-1987 (che, come si è visto, ha carattere di proposta contrattuale, e fornisce quindi la misura dell'impegno assunto verso i partecipanti), non si rileva alcun cenno alla osservanza dello stesso termine, il quale è solo previsto nel regolamento per le assunzioni e promozioni del personale, atto che non è parte integrante del bando di concorso, e che pertanto non assume, a differenza di questo, rilevanza esterna.

Da queste elementari osservazioni discende, sul piano interpretativo, una importante conseguenza: la previsione del termine di 180 giorni in quanto non recepita nel bando di concorso, integrante la proposta al pubblico, e non fatta oggetto di impegno a rilevanza esterna, non attribuisce alcun diritto soggettivo in ordine all'acquisizione della titolarità del rapporto prima che la fattispecie a formazione successiva, o procedimento concorsuale siano conclusi.

La detta disciplina del regolamento ha invero, in quanto atto interno, lo scopo, più limitato, di fornire una indicazione di massima circa lo svolgimento delle operazioni concorsuali per ragioni di ordine amministrativo interno, ed attinenti ad un criterio efficientistico di buona amministrazione (approntamento delle strutture necessarie, dei mezzi finanziari

ecc., impulso all'azione amministrativa); mentre il detto regolamento non fissa il momento della acquisizione dei diritti derivanti a beneficio del vincitore al 181° giorno dalla pubblicazione del bando, nè stabilisce tale conseguenza o altra sanzione per l'inosservanza del termine.

Ciò non esclude che nel caso di specie il lavoratore avesse una aspettativa al rapido esaurimento delle operazioni concorsuali, ma, per quello che si è detto, si trattava di una posizione di mero fatto, la cui violazione non consente comunque di ritenere che il comportamento inerte della resistente sia da considerare produttivo di effetti sul piano del rapporto contrattuale poi instaurato. Pertanto nessun diritto il ricorrente poteva vantare alla acquisizione della posizione di operaio qualificato di settimo livello, prima della data dell'1-11-1989.

La domanda subordinata di riconoscimento del sesto livello, quanto meno dal novembre 1989, si basa sulla considerazione del nuovo inquadramento del personale, attuato in via definitiva dopo l'abrogazione delle tabelle di cui alla legge 30-1978, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge 270-1988 (art.1 legge 12-7-1988 n.270), inquadramento il quale prevede, per l'operaio qualificato, l'attribuzione del livello sesto (ciò ai sensi dell'A.C.N. 13-5-1987 allegato A, che contiene la nuova tabella delle qualifiche del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto).

Per contro l'AMAT ha inquadrato il ricorrente nel 7° livello contrattuale, e successivamente (nel 1991 e perciò

in corso di causa) nel sesto livello, facendo applicazione della norma di prima applicazione e transitoria contenuta nell'accordo nazionale del 20-6-1986, ripresa nell'allegato B dell'accordo del 13-5-1987, la quale prevede, per coloro che alla data di entrata in vigore delle nuove tabelle (cioè dal novembre 1988 in base all'art.1 della l.270-1988) rivestissero la vecchia qualifica di livello ottavo, il passaggio graduale, ed a scaglioni del 33% annuo, in relazione alla pregressa anzianità, dalla qualifica di livello ottavo ex legge 30-1978, al sesto livello di cui alle nuove tabelle, con attribuzione temporanea del settimo livello, per gli appartenenti al secondo e terzo scaglione.

In base alla tesi del ricorrente, avanzata in via subordinata, poiché le operazioni concorsuali ebbero termine in data posteriore all'abrogazione delle precedenti tabelle, la convenuta avrebbe dovuto fare immediata applicazione della nuova disciplina convenzionale, di cui al citato allegato A, inquadrando immediatamente il ricorrente nel nuovo livello sesto.

Deve dirsi in proposito, che anche tale pretesa non sembra fondata. Accogliendo la domanda infatti, si assegnerebbe all'istante una posizione migliore e diversa, e non meramente equivalente, di quella dovutagli in base all'impegno contrattuale assunto originariamente a mezzo del bando di concorso.

Questo infatti aveva riguardo, quale termine di riferimento della valutazione di idoneità professionale, al vecchio livello ottavo, di cui alle tabelle della legge 30-1978, livello che l'autonomia collettiva non ha considerato

del tutto equivalente al nuovo sesto, prevedendo il passaggio solo graduale a scaglioni del 33%, in base alla diversa anzianità di servizio.

Per cui, accogliendo la tesi attorea si attribuirebbe al ricorrente (al di là di quello che l'impegno obbligatorio assunto attraverso il bando avrebbe consentito), un trattamento persino migliorativo, rispetto a coloro che avessero già acquisito una maggiore anzianità nella vecchia qualifica (eguale, si badi a quella di ottavo livello, rispetto alla quale il concorso fu espletato) con l'acquisizione immediata della qualifica di sesto livello e con anticipo rispetto a lavoratori dotati di maggiore anzianità di servizio e presumibilmente anche di maggiore professionalità.

In altri termini nessun inadempimento da parte dell'AMAT può ritenersi intervenuto, proprio perché la misura dell'impegno della stessa non si estendeva sino all'attribuzione immediata della nuova qualifica di sesto livello e riconoscere tale diritto significherebbe avallare il sostanziale mutamento dell'oggetto originario del contratto da stipulare così come definito nel bando.

Al contrario in base alla clausola generale di buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375), la quale ne integra anche il contenuto, ciascuno dei contraenti è tenuto ad accettare quelle modifiche della prestazione che non modificano in misura apprezzabile l'impegno originariamente assunto, e che possano considerarsi rispetto ad esso equivalenti.

STAMPATO CIRCOLO

Pertanto se da un lato l'azienda convenuta non poteva attribuire l'abrogata qualifica di ottavo livello, medio tempore venuta meno, dall'altro la stessa era solo tenuta ad attribuire un qualifica equivalente e non differente a quella originariamente promessa, che come si è visto, secondo la stessa autonomia contrattuale per coloro che avessero minore anzianità di servizio, era quella di settimo livello, con passaggio graduale, non immediato, al livello sesto.

Sebbene infatti la disposizione di cui all'allegato B citato (la quale riprende quella contenuta nell'accordo del 20-6-1986), riguardasse testualmente gli agenti già inquadrati al vecchio ottavo livello alla data di entrata in vigore della nuova classificazione ex lege 270-1988, la stessa ben poteva analogicamente essere estesa all'ipotesi di esame concorsuale riguardante una qualifica venuta meno, giacchè eguale poteva ritenersi la ratio normativa di attribuire al dipendente una qualifica da ritenersi in tutto analoga e non peggiorativa, nè senz'altro migliorativa, rispetto a quella posseduta o che sarebbe stata da attribuire in assenza della abrogazione delle vecchie tabelle.

Nessun diritto soggettivo poteva quindi vantare il ricorrente all'immediato inquadramento nella nuova qualifica di sesto livello; e la perdita della possibilità di acquisirlo attraverso la norma transitoria si risolve in un pregiudizio di mero fatto, proprio perchè, come sopra si è visto, non esisteva che una aspettativa non

giuridicamente tutelata al tempestivo svolgimento delle prove.

Per le esposte considerazioni il ricorso non può trovare accoglimento. Sussistono giusti motivi, in relazione alla complessità delle questioni affrontate, per compensare le spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Pretore di Taranto, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:

Rigetta il ricorso. Spese compensate.

Taranto, 15-12-1993

Il Cancelliere

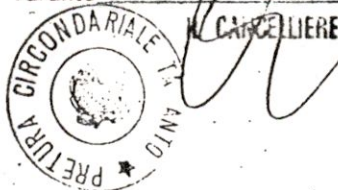
Il Pretore

(Dr. Marcello Maggi)

V° Depositata in Cancelleria
il 18 GEN. 1994 IL CANCELLIERE

Copia conforme all'originale

Taranto 24 FEB. 1994



LORENZO ZONNE
ASSISTENTE
Ufficio Notif. Esec. Prot.
Tribunale di Taranto

NOTIFICAZIONE

1911, 10 AGO

addetto al

promemio att.

3. all'On. Domenico Camilli, procuratore causato di Spadofora Rignano
con Motore P. Rignano _____ 142

Espresso concesso di copia conforme all'originale.

~~Q. noni dell'ri fegat~~ ~~si~~ ~~abbell~~ ~~all'uffus~~
Segele. I miei proprii dell'ri
Domenico Camilli nelle me galeto - otto.

St. 9 Maggio

LORENZO ZONNE
ASSISTENTE
Ufficio Notif. Esec. Prot.
Tribunale di Taranto

Fatto con - qualche